

## ACCORDO SINDACALE DORINI GROUP

*Contratto di solidarietà - Art. 5, commi 5 e 8, Legge 236/93*

Il giorno 12 febbraio 2009 in Roma presso la FISASCAT-CISL Nazionale in via Livenza, 7 si tenuta una riunione

tra

per le società VEICOLI INDUSTRIALI PADANA SPA, MANAGEMENT SERVICE SRL, USED GLOBAL TRUCKS SRL, DORINI INVESTIMENTI SRL e EUROFREDDO SRL di seguito denominate:

DORINI GROUP rappresentate dal C.d.L. Dott. Marco TRINCIANTI

e

FILCAMS-CGIL rappresentata dal Sig. Luigi SCARNATI

FISASCAT-CISL rappresentata dal Sig. Dario CAMPEOTTO

UILTUCS-UIL rappresentata dal Sig. Marco MARRONI

### PREMESSO

- Che al marchio DORINI GROUP corrispondono le società VEICOLI INDUSTRIALI PADANA SPA, MANAGEMENT SERVICE SRL, USED GLOBAL TRUCKS SRL, DORINI INVESTIMENTI SRL e EUROFREDDO SRL che svolgono nel complesso attività di commercializzazione e noleggio di veicoli industriali nuovi e usati e la loro manutenzione e riparazione;
- Che ai dipendenti vengono applicati, a seconda del tipo di attività svolta, i CCNL COMMERCIO/TERZIARIO Confcommercio e METALMECCANICA AZIENDE INDUSTRIALI;



1



- Che il Gruppo opera nelle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana con filiali a Guardamiglio (LO), Spilamberto (MO), Avenza (MS) e Altopascio (LU)
- Che la DORINI GROUP, dopo aver preventivamente ed ampiamente dato informazione alla rappresentanza sindacale della situazione aziendale con riferimento alla evidenza di esuberi strutturali, ha aperto una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223, con l'invio della formale comunicazione alle OO. SS..
- Che le dette Organizzazioni Sindacali e l' Azienda, hanno concordato l'avvio dell' esame congiunto in relazione alla procedura di mobilità in questione ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell' art. 4 della citata Legge 223/91 per la data odierna;
- Che nell'ambito del detto esame congiunto le Organizzazioni Sindacali hanno sollecitato l'Azienda ad individuare soluzioni in relazione al problema occupazionale, che ne riducano od annullino l' impatto sociale.
- Che l'Azienda ha illustrato alle rappresentanze sindacali i motivi che hanno portato alla situazione attuale del settore merceologico in cui opera e le azioni preordinate ad affrontare il proprio futuro imprenditoriale mediante il consolidamento della presenza e competitività sul mercato conservando la propria missione commerciale della vendita e noleggio di veicoli industriali e della loro manutenzione e riparazione;
- Che al fine di garantire un durevole equilibrio economico finanziario l'Azienda necessita di decisi interventi mirati alla riduzione dei costi di gestione per mantenere le necessarie redditività e competitività.
- Che in rapporto alle prospettive del mercato disponibile e prevedibile nel breve e medio periodo (2009-2010) la DORINI GROUP e le Organizzazioni Sindacali hanno analizzato e valutato gli effetti sulla attuale struttura degli organici che ingenerano prospettivamente inefficienze gestionali dovute a squilibri nell' apparato commerciale, tecnico produttivo e amministrativo tra personale diretto ed indiretto.
- Che al fine di riposizionare l'Azienda ad un livello accettabile in rapporto al bilanciamento del proprio conto economico, si prevede la necessità di interventi strutturali sul personale atteso



che, ad oggi, per il personale a cui si applica il Ccnl del Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio evidenzia una dimensione in termini di esubero di 24 unità lavorative.

- Che Azienda e le Organizzazioni Sindacali al fine di evitare l'espulsione di forza lavoro hanno individuato nello strumento del contratto di solidarietà di tipo " difensivo" ai sensi del combinato disposto dell' art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e dell'art. 5, commi da 1 a 4 , del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni in Legge 19 luglio 1993 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 20 agosto 2002 n. 31445 uno strumento " alternativo " alla dichiarazione di esubero strutturale formalizzato dall'Azienda.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
- 2) Per fare fronte all'attuale sfavorevole congiuntura Dorini Group richiederà l'applicazione del contratto di solidarietà per n. 48 lavoratori di struttura a cui si applica il Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi per 12 mesi a decorrere dal 16 febbraio 2009. Il contratto sarà articolato con riduzione oraria del 50% (pari a n. 20 ore settimanali) per n.48 lavoratori; tutte le riduzioni dell'orario avverranno con modalità mista in senso orizzontale o verticale e su base giornaliera. Saranno possibili casi di applicazione particolare in funzione delle esigenze personali dei dipendenti o di specifiche esigenze di ufficio.
- 3) Per i lavoratori part-time la riduzione in questione sarà proporzionata con riguardo alla quantità definita per i dipendenti a tempo pieno;
- 4) La Dorini Group stante la specificità dell'attività svolta, avrà la possibilità, in vigenza del presente accordo ed in relazione a temporanee esigenze di maggior lavoro (dovute a fattori di mercato, necessità di ordine organizzativo o altro) di modificare, in aumento e nei limiti del normale orario contrattuale, l'orario ridotto in funzione del contratto di solidarietà, dandone comunicazione (di norma con tre giorni di anticipo) alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente atto;
- 5) In conseguenza della riduzione applicata tramite il contratto di solidarietà, l'azienda corrisponderà al lavoratore quanto dovuto per le ore prestate, mentre il 50% delle ore perse




dal lavoratore sarà coperto dal contributo previsto per legge ed a carico del Fondo per l'occupazione istituito presso il Ministero del Lavoro; Dorini Group sin d'ora s'impegna a devolvere l'intero contributo liquidato dal Fondo per l'occupazione ai lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro in questione, pertanto Dorini Group destina la sua quota di contributo ai lavoratori. Dorini Group s'impegna ad anticipare mensilmente ai lavoratori oggetto della riduzione d'orario di lavoro il suddetto contributo liquidato dal Fondo per l'occupazione.


- 6) Le parti si terranno informate o s'incontreranno con cadenza trimestrale a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, nell'ottica di una costante verifica dei risultati, dell'andamento aziendale, dei dati occupazionali e della corretta gestione dell'Istituto della solidarietà.
- 7) Due mesi prima della scadenza le parti s'incontreranno a livello nazionale per valutare l'evolversi della situazione e qualora fosse necessario stabilire l'eventuale proroga del presente contratto di solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto

DORINI GROUP



FILCAMS-CGIL il Sig. Luigi SCARNATI



FISASCAT-CISL il Sig. Darlo CAMPEOTTO



UILTUCS-UIL il Sig. Marco MARRONI

